



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale - Ufficio X -

Via Pianciani, 32 – 00185 R O M A - ☎. 0677392262 - fax 0677392537

Prot. n. 4264

Roma, 24/05/2007

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324 recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare gli artt. 25 e 29;
- VISTO il D.M. 03/10/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 76 del 06/10/2006, relativo al corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell'art. 1 *sexies* della legge 31/03/2005, n. 43 e dell'art. 3 *bis* della legge 17/08/2005, n. 168;
- VISTO l'allegato 1 al predetto D.M., dal quale risulta che i posti di dirigente scolastico messi a concorso nella Regione Lazio sono:
- n° 127 per il settore della scuola primaria e secondaria di primo grado
 - n° 40 per il settore della scuola secondaria superiore
 - n° 0 per il settore degli istituti educativi;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso il numero degli ammessi al corso di formazione, per ciascun settore formativo, deve essere pari al numero dei posti messi a concorso, maggiorato del 10%;
- RILEVATO, pertanto, gli ammessi al corso di formazione per ciascun settore formativo comprensivo della maggiorazione del 10% sono:
- n° 140 per il settore della scuola primaria e secondaria di primo grado
 - n° 44 per il settore della scuola secondaria superiore
 - n° 0 per il settore degli istituti educativi;
- PRESO ATTO della possibilità, a seguito della legge finanziaria n. 296/06, di far accedere alla formazione i candidati che, pur avendo superato la prova colloquio, non si sono collocati utilmente nelle previste graduatorie di merito tra coloro che rientrano nel numero dei posti messi a concorso maggiorato del 10%;
- CONSIDERATO che per i predetti candidati, secondo le indicazioni riportate nella nota ministeriale prot. n. AOODGPER.1364 del 26/01/2007, saranno differite le prove finali, al fine di non interferire sui tempi di svolgimento delle prove per gli altri candidati;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 3/11 maggio 2006, n. 190;
VISTE le graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo, redatte dalla Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 10 comma 7 del bando di concorso;
ACCERTATA la regolarità delle procedure e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
VISTO il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.L.vo n. 196/2003 e delle indicazioni a suo tempo fornite dal MIUR con nota prot. n. 2100 del 28 novembre 2005 in materia di tutela della privacy con particolare riguardo alla riservatezza dei dati sensibili nella fase di pubblicazione delle graduatorie;

D E C R E T A

1. Sono approvate, le graduatorie generali di merito, distinte per i settori formativi per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore, redatte dalla Commissione giudicatrice ai sensi del comma 7 dell'art. 10 del D.M. 03/10/2006, secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva, conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del voto riportato nella prova colloquio e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
2. Sono approvate, ai sensi del comma 8 dell'art 10 del citato D.M., le graduatorie degli ammessi al corso di formazione - distinte per ciascun settore formativo - entro il limite numerico dei posti messi a concorso, maggiorato 10%.
3. I candidati inseriti nelle graduatorie generali di merito, ma non rientranti nei contingenti previsti per l'ammissione al corso di formazione, partecipano all'attività formativa ai sensi dell'art. 1 comma 605 lett. c) della legge 27/12/2006 n. 296, come illustrato al punto D della nota ministeriale indicata in premessa del 26/01/2007.
4. Le allegate graduatorie in argomento costituiscono parte integrante del presente decreto.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo dell'Ufficio.

Della pubblicazione del presente decreto è dato contemporaneo avviso tramite la rete INTRANET del Ministero della Pubblica Istruzione ed il sito web di questa Direzione generale www.lazio.istruzione.it.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Pagnani

RB/ECS